



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2632 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tulino Giuliana, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Esposito, con domicilio eletto presso Giovanni Esposito in Roma, largo Arrigo VII, 4;

contro

l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;

nei confronti di

Grossi Alessandra, Amoruso Paolo;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alle prove orali e quindi di esclusione dal concorso pubblico per esami per l'attribuzione di 13 posti nell'area funzionale C, pos. ec. C2, profilo Direttore di prova presso uffici AAMS;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, depositata l'11 dicembre 2015, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dal difensore di parte ricorrente;

Ritenuto:

- che la signora Tulino ha proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria concorsuale e che, pertanto, involge la posizione di ben 37 controinteressati;

- che, stante l'elevato numero di soggetti cui i motivi aggiunti devono essere notificati per assicurare la necessaria integrità del contraddittorio, nonché le oggettive difficoltà di reperire il domicilio di ciascuno dei controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

- che, pertanto, debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it) nella parte riservata gli avvisi al proprio personale -, della presente ordinanza, del sunto dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

- che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;
- che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura della ricorrente, attestazione nei successivi 15 giorni;

P.Q.M.

autorizza l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 febbraio 2016.

Il Presidente
Antonino Savo
Amodio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 01/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)